

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3910 del 26/08/2019
Oggetto	Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 rilasciata dal SUAP dell'Unione dei comuni Savena Idice con atto Prot n°3375 del 14/03/2017 relativa alla società FATRO Spa per lo stabilimento sito in comune di Ozzano dell'Emilia, via Emilia n° 285
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3951 del 13/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventisei AGOSTO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 rilasciata dal SUAP dell'Unione dei comuni Savena Idice con atto Prot n°3375 del 14/03/2017 relativa alla società FATRO Spa per lo stabilimento sito in comune di Ozzano dell'Emilia, via Emilia n° 285

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società FATRO Spa per lo stabilimento ubicato nel Comune di Ozzano dell'Emilia, via Emilia n° 285 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura⁴Tale atto costituisce modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale vigente⁵.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Aggiorna e sostituisce la precedente AUA adottata da ARPAE-SAC Bologna con determina n°689 del 13/02/2017 e suo aggiornamento determina n° 6793 del 27/12/2018.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP dell'Unione dei comuni Savena Idice in data 14/03/2017(Prot n° 3375/2017) ed adottata da ARPAE – SAC Bologna con determina n° 689 del 13/02/2017 e successivo aggiornamento per modifica non sostanziale con determina n° 6793 del 27/12/2018

⁶In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷
6. Obbliga la società FATRO Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁸
7. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
8. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società FATRO Spa, c.f 01125080372 e p iva 01665321202, avente sede legale e stabilimento in comune di Ozzano dell'Emilia, via Emilia n° 285, ha presentato in data 13/02/2019 al Suap dell'Unione dei Comuni Savena Idice una domanda⁹ di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale attualmente vigente¹⁰.

Tale domanda contiene la richiesta di modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera, mentre è dichiarata invariata la situazione autorizzata per gli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura; resta pertanto immutato l'allegato A dell'AUA vigente. Relativamente alla matrice ambientale dell'impatto acustico dell'impianto, è dichiarato che non sono apportate modifiche rispetto alla situazione esistente. In data 25/03/2019 è pervenuto il parere del comune di Ozzano dell'Emilia¹¹ relativamente agli aspetti urbanistici ed edilizi.

In data 20/06/2019 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE¹² in merito alla modifica delle emissioni in atmosfera richiesta.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti, dalla ditta richiedente, ad ARPAE ammontano ad € 251,60 (importo corrispondente alla matrice emissioni in at-

⁷Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁸In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁹ Domanda di modifica sostanziale di AUA agli atti di ARPAE con PG n°38326 del 08/03/2019, **pratica Sinadoc n° 11441 del 2019**

¹⁰ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP dell'Unione dei comuni Savena Idice in data 14/03/2017(Prot n° 3375/2017) ed adottata da ARPAE – SAC Bologna con determina n° 689 del 13/02/2017 e successivo aggiornamento per modifica non sostanziale con determina n° 6793 del 27/12/2018

¹¹ Parere del comune agli atti di ARPAE con PG n° 47661 del 25/03/2019.

¹² Parere ARPAE Area Prevenzione Metropolitana agli atti con PG n° 97508 del 20/06/2019

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

atmosfera cod. tariffa 12.3.4.1 ridotta del 15% in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ISO 14001);

Si adotta pertanto l'A.U.A. che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura come individuata in allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
2. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato B al presente atto quali parti integranti e sostanziali

Si dà atto che l'azienda dichiara di non apportare modifiche all'impatto acustico dello stabilimento.

Il Responsabile
U Autorizzazioni Ambientali
Stefano Stagni ¹³

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹³ Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 64/2019 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/10/2019 degli incarichi di P.O.

Autorizzazione Unica Ambientale

FATRO Spa - Comune di Ozzano dell'Emilia - via Emilia n° 285

ALLEGATO A

**matrice scarichi di acque reflue in pubblica fognatura di cui
al capo II - titolo IV – sezione II della Parte Terza del DLgs n.152/2013**

Scarichi (n°3 punti di immissione) nella pubblica fognatura unitaria (acque miste) di via 1° Maggio afferente al depuratore di Ponte Rizzoli originati dall'Impianto Fatro Spa e classificati dal comune di Ozzano dell'Emilia come segue:

- scarico F2: acque reflue industriali, acque reflue domestiche, acque meteoriche da coperture e di dilavamento dei piazzali, prodotte dagli edifici denominati *Fatro 1 – Fatro 1B – Fatro 2 – Fatro 5* e da una parte degli edifici denominati *Fatro 3 e Fatro 4*;
- scarico F3W: acque reflue domestiche, acque meteoriche da coperture e di dilavamento dei piazzali dichiarate escluse dagli adempimenti previsti dalla DGR 286/2005, prodotte da una parte dell'edificio denominato *Fatro 3*;
- scarico F3E: acque reflue industriali, acque reflue domestiche, acque meteoriche da coperture e di dilavamento dei piazzali, prodotte da una parte degli edifici denominati *Fatro 3 - Fatro 4 e Fatro 9*;

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Ozzano dell'Emilia con proprio parere Prot n° 15040/2016 e da Hera Spa Direzione Acqua, Gestore del Servizio Idrico Integrato, con parere Prot. Gen. 74732 del 21/06/2016, riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale



Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Assetto del Territorio

Via della Repubblica 10 - C.A.P. 40064 – Servizio Tecnico 051791344 - fax 051797951
internet: <http://www.comune.ozzano.bo.it> - e-mail edilizia_privata@comune.ozzano.bo.it

Rif. Pg nr. 15040/2016
Fascicolo 2016/DA0.06.09/12

AUA N. 47
DITTA FATRO SPA
VIA EMILIA N. 285
OZZANO DELL'EMILIA

Spett.le **UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE**
unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

p.c. **ARPAE EMILIA-ROMAGNA**
SAC Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Parere in merito ad istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per rilascio di aggiornamento di AUA per lo stabilimento della Ditta “Fatro S.p.A.”, sito in Via Emilia nn. 281-287 - Via I Maggio nn. 26-50 e Via Tolara di Sopra nn. 31-33 ad Ozzano dell'Emilia – Pratica SUAP n. 304/2016

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – matrici: autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche in pubblica fognatura in pubblica fognatura, autorizzazione alle emissioni in atmosfera – pervenuta in Unione dei Comuni Savena Idice in data 24/05/2016 Prot. 5603 dalla Sig.ra Dal Magro Silvana, cod. fisc. DLMSVN52D57L422S, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta “FATRO S.p.A.” avente sede legale ad Ozzano dell'Emilia (BO) in Via Emilia n. 285, cod. fisc. 01125080372, relativamente allo stabilimento sito ad Ozzano dell'Emilia in Via Emilia nn. 281-287 – Via I Maggio nn. 26-50 e Via Tolara di Sotto nn. 31-33 ed esercente attività di produzione prodotti farmaceutici ad uso veterinario;

Vista la nota prot. n. 15040 del 07/06/2016, con la quale il Servizio SUAP Associato ha trasmesso l'istanza in oggetto;

Vista la precedente autorizzazione Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Bologna Settore Ambiente – Servizio tutela ambientale con determinazione dirigenziale n. 879/2014 PG n. 51733 del 31/03/2014, IP 1988/2014;

Dato atto che la nuova istanza di A.U.A. prevede modifiche alla rete fognaria con interventi all'asse centrale della rete fognaria interna a servizio degli edifici denominati *Fatro 3* e *Fatro 4* e accorpamento

delle acque reflue industriali derivanti dall'edificio denominato *Fatro 9*, con conseguente riclassificazione degli scarichi terminali allacciati alla pubblica fognatura di Via I Maggio come segue:

- scarico F2: acque reflue industriali, acque reflue domestiche, acque meteoriche da coperture e di dilavamento dei piazzali, prodotte dagli edifici denominati *Fatro 1 – Fatro 1B – Fatro 2 – Fatro 5* e da una parte degli edifici denominati *Fatro 3 e Fatro 4*;
- scarico F3W: acque reflue domestiche, acque meteoriche da coperture e di dilavamento dei piazzali dichiarate escluse dagli adempimenti previsti dalla DGR 286/2005, prodotte da una parte dell'edificio denominato *Fatro 3*;
- scarico F3E: acque reflue industriali, acque reflue domestiche, acque meteoriche da coperture e di dilavamento dei piazzali, prodotte da una parte degli edifici denominati *Fatro 3 - Fatro 4 e Fatro 9*;

Viste le note, presentate in Unione dei Comuni Savena Idice in data 08/09/2016 prot. 9592 e prot. 9596 dalla Sig.ra Dal Magro Silvana, cod. fisc. DLMSVN52D57L422S, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta “FATRO S.p.A.” avente sede legale ad Ozzano dell’Emilia (BO) in Via Emilia n. 285, cod. fisc. 01125080372, pervenute rispettivamente in data 12/09/2016 prot. 23891 e prot. 23913, in cui comunica l'allacciamento alla pubblica fognatura dello scarico delle acque reflue domestiche prodotte dagli edifici siti ad Ozzano dell'Emilia in Via della Libertà nn. 10-16 e in Via I Maggio nn. 35-51, denominati *Fatro 6 e Fatro 6bis*;

Considerato che lo scarico F3W e gli scarichi dei reflui prodotti dagli edifici denominati *Fatro 6 e Fatro 6bis*, ai sensi dell'art. 47 del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, sono ammessi in pubblica fognatura senza alcuna autorizzazione allo scarico;

Visto il parere tecnico di accettabilità, ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato titolo 8, espresso da HERA S.p.A. in data 21/06/2016 Prot. Gen. 74732, pervenuto dall'Unione dei Comuni Savena Idice in data 13/07/2016 al n. 18923 di Protocollo Generale, FAVOREVOLE con prescrizioni;

Verificata la conformità degli insediamenti agli strumenti urbanistici esistenti, essendo le aree in questione individuate dal Regolamento Urbanistico Edilizio vigente come ambito del territorio urbanizzato “ASP1 - ambiti specializzati per attività produttive prevalentemente manifatturiere totalmente o prevalentemente edificati” e “ASP3* – ambiti specializzati per attività produttive/miste, di ricerca, direzionali e commerciali” in cui è ammesso l'uso denominato c1:”attività manifatturiere industriali o artigianali”, nel quale rientra l'attività in oggetto;

Visti:

- il D.Lgs 152/2006;
- il DPR 59/2013;
- l’art. 122 della L.R. 3/99;
- le Delibere di Giunta Regionale n. 286/2005, n. 1860/2006 e n.1053/2003;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

ESPRIME

per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente allo stabilimento sito in Via Emilia nn. 281-287 – Via I Maggio nn. 26-50 e Via Tolara di Sotto nn. 31-33 ad Ozzano dell'Emilia della Ditta “FATRO S.p.A.”, in merito alle matrici: autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche in pubblica fognatura, autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- sia rispettato quanto prescritto dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (Hera SpA) in data 21/06/2016 Prot. Gen. 74732 pervenuto dall'Unione dei Comuni Savena Idice in data 13/07/2016 prot. 18923, allegato al presente parere e facente parte integrante e sostanziale dello stesso;
- il titolare delle immissioni deve garantire, ai soggetti incaricati dei controlli, l'accessibilità sia agli scarichi ed ai relativi pozzetti di campionamento, sia ai luoghi dai quali si originano gli scarichi stessi fornendo, altresì, tutte le informazioni richieste al fine dell'accertamento del rispetto dei valori di emissione, delle prescrizioni contenute della autorizzazione e delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
- nel caso si verifichino imprevisti che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dei reflui il Titolare degli scarichi è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale e ad ARPA competente, indicando le cause dell'evento imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
- ogni eventuale modifica che si intenda apportare alle immissioni autorizzate ed al sistema di convogliamento degli scarichi stessi, nonché ogni variazione prevista dall'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. comporta la richiesta, a cura del titolare dello scarico, di una nuova domanda di autorizzazione unica ambientale-matrice scarichi di acque reflue e non può essere realizzata prima del rilascio dell'atto autorizzativo stesso;
- l'inosservanza delle suddette prescrizioni e di quanto contenuto nel D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, determinerà l'applicazione di sanzioni amministrative o penali, eventualmente previste dalla normativa vigente in materia.

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO**
Geom. Maura Tassinari
(documento firmato digitalmente)



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC

**UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE
SUAP ASSOCIATO**
Viale Risorgimento n.1
40065 PIANORO BO

unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

**ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aoobo@cert.arpa.emr.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 21 giugno 2016
Prot. gen. 74732

ns. rif. Hera spa Data prot.: 07-06-2016 Num. prot.: 0069080
PA&S numero 101/2016

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale. Modifica / Aggiornamento di AUA.
Ditta richiedente: "Fatro SpA"- Produzione specialità farmaceutiche per uso
veterinario nello stabilimento sito in Via Emilia n.285 - Comune di Ozzano
dell'Emilia (BO).**

*Unione dei Comuni Savena - Idice, SUAP Associato, Prot. 2016/0006107 del
07/06/2016 – Pratica SUAP n° 304/2016*

*Richiesta di Aggiornamento AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura
di acque reflue industriali, acque reflue domestiche, acque meteoriche di dilavamento.*

In merito all'istanza di Aggiornamento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue, presentata dalla Signora Dal Magro Silvana in qualità di rappresentante legale della Ditta "**FATRO SPA**" con sede legale e stabilimento esercente l'attività di produzione specialità farmaceutiche per uso veterinario in VIA EMILIA n°285 - Comune di Ozzano dell'Emilia (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza;

preso atto dalla documentazione presentata che l'azienda Fatro SpA, ubicata in Via Emilia n.285 in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), opera, con l'impiego di n°262 addetti, nel settore della produzione e commercializzazione di specialità farmaceutiche ad uso esclusivamente veterinario negli stabilimenti ubicati tra Via Emilia e Via 1 Maggio, con formulazione, ripartizione delle materie prime, preparazione, confezionamento, controllo, stoccaggio e spedizione dei prodotti, in diversi fabbricati e con l'utilizzo di diverse attrezzature;

preso atto dalla documentazione presentata che l'azienda utilizza acqua proveniente dall'acquedotto per usi civili, e, normalmente, acqua prelevata da n°2 pozzi interni per l'utilizzo nel ciclo produttivo;

preso atto dalla documentazione presentata che all'interno dello stabilimento è presente un impianto di trattamento (2 sistemi di osmosi inversa + distillazione) dell'acqua prelevata da pozzo (V prelevato nel 2015 = 88117 mc) al fine di ottenere acqua demineralizzata, in uscita dalla prima osmosi, (destinata al raffreddamento di alcuni impianti); acqua depurata, in uscita dalla seconda osmosi, (utilizzata prevalentemente per il lavaggio delle attrezzature e per la preparazione di alcuni prodotti); acqua distillata (impiegata per le ultime fasi di lavaggio e per la preparazione dei prodotti impiegati per via iniettabile);

preso atto che attualmente l'azienda Fatro SpA è in possesso di AUA rilasciata dalla Provincia di Bologna con Determinazione IP/ANNO 1988/2014 del 31/03/2014;

preso atto che per esigenze produttive l'azienda ha necessità di apportare modifiche alla rete fognaria con interventi all'asse centrale della rete fognaria interna a servizio degli edifici denominati "Fatro 3" e "Fatro 4" e conseguente riclassificazione degli scarichi terminali, così come sotto riportata:

- Lo scarico indicato in planimetria "F3W", attualmente autorizzato come scarico di acque reflue industriali + acque reflue domestiche da servizi igienici e refettorio + acque meteoriche da coperture e di dilavamento piazzali, dopo le modifiche convoglierà esclusivamente acque reflue domestiche + acque meteoriche, dichiarate escluse dagli adempimenti previsti dalla DGR n.286/2005;
- Lo scarico indicato in planimetria "F3E", attualmente autorizzato come scarico di acque reflue industriali + acque reflue domestiche + acque meteoriche da coperture e di dilavamento piazzali, riceverà anche le acque reflue originate dall'attività di lavaggio delle attrezzature effettuato all'interno dell'edificio denominato "Fatro 9" acquisito recentemente dall'azienda (Volume scaricato attualmente = 36.000 mc/anno; in progetto V = 42.000 mc/anno);
- Lo scarico indicato in planimetria "F2", attualmente autorizzato come scarico di acque reflue industriali + acque reflue domestiche + acque meteoriche da coperture e di dilavamento piazzali, resterà invariato (Volume scaricato attualmente = 79.000 mc/anno; in progetto V=89.000 mc/anno);

preso atto dalla documentazione agli atti che le acque reflue di cui sopra, immesse nella pubblica fognatura di Via 1 Maggio afferente al depuratore di Ozzano dell'Emilia - Ponte Rizzoli, sono sottoposte a trattamento depurativo aziendale di tipo fisico (dissabbiatura + disoleatura);

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali originate dal ciclo produttivo e le acque meteoriche di dilavamento piazzali (“acque di scarico”), immesse in fognatura nei punti indicati in planimetria “F2” ed “F3E”;
- le acque reflue industriali e le acque meteoriche di dilavamento piazzali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presente agli atti e dovranno rispettare, nei punti di scarico F2 ed F3E, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2, consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;
- documentazione fotografica dei manufatti di cui sopra dovrà essere inviata ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, Via Cristina Campo,15 - 40127 Bologna; PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it;
- i sistemi di trattamento delle acque di scarico dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l’anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall’attività dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l’avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall’Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l’Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l’Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l’autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;

- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata al fine di denunciare l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

Autorizzazione Unica Ambientale

FATRO Spa - Comune di Ozzano dell'Emilia - via Emilia n° 285

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione specialità farmaceutiche ad uso veterinario svolta dalla società FATRO Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Ozzano dell'Emilia, via Emilia n° 285 secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società FATRO Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE SU IMPIANTI REPARTI SOLIDI ORALI E PREMISCELE MEDICATE (BETALATTAMICI E NON BETALATTAMICI) LIQUIDI ORALI

Portata massima	21000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	20 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E40

PROVENIENZA: IMPIANTO CENTRALIZZATO ASPIRAZIONE REPARTO NUOVO STABILIMENTO

Portata massima	12100 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	20 mg/Nm ³
--	-----------------------

EMISSIONE E42**PROVENIENZA: ASPIRAZIONE SU POSTAZIONE DI RISCALDAMENTO SOLVENTI**

Portata massima	4200 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	20 mg/Nm ³
--	-----------------------

EMISSIONE E44**PROVENIENZA: COGENERAZIONE A GAS NATURALE**

Portata massima (*)	5700 Nm ³ /h
Altezza minima	9.30 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	300 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

I valori di concentrazione in emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%.

(*) Valore di portata massima riferito al gas secco ed alle condizioni di esercizio normalizzate.

Punto di emissione proveniente da un medio impianto di combustione autorizzato ed in esercizio in data antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs 183/2017 (attuazione della direttiva 2015/2193/UE) alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06.

Ai sensi dell'art 273-bis, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e smi il gestore di impianto dovrà presentare, se necessaria, apposita istanza di adeguamento ai limiti di emissione stabiliti dall'allegato I alla Parte Quinta del Dlgs 152/06 entro i termini ivi indicati.

EMISSIONE E45**PROVENIENZA: TIMBRATRICE INK-JET REPARTO CONFEZIONAMENTO**

Portata massima	900 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	discontinua

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	20 mg/Nm ³
--	-----------------------

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale.

EMISSIONE E46**PROVENIENZA: LOCALE POLVERI ORALI E SALA PESATE BETALATTAMICI**

Portata massima	5000 Nm ³ /h
-----------------------	-------------------------

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Altezza minima 8 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 5 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E47

PROVENIENZA: ASPIRAZIONI LOCALIZZATE REPARTO SOLUZIONI ORALI

Portata massima 6000 Nm³/h
Altezza minima 8 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-org totale) 20 mg/Nm³

EMISSIONE E48

PROVENIENZA: ASPIRAZIONI LOCALIZZATE REPARTO SALA PESATE

Portata massima 8000 Nm³/h
Altezza minima 8 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 5 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E49

PROVENIENZA: FORNO ESSICCATORE REPARTO SOLIDI ORALI

Portata massima 700 Nm³/h
Altezza minima 8 m
Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-org totale) 20 mg/Nm³

EMISSIONE E50

PROVENIENZA: ASPIRAZIONI SU MOLA - REPARTO OFFICINA

Portata massima 800Nm³/h
Altezza minima 10m
Durata massima saltuaria

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale. Il Gestore di impianto dovrà annotare su di un registro, con pagine numerate e firmate dal responsabile stesso, i tempi di funzionamento del punto di emissione E50.

EMISSIONE E55

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE SOLVENTI ZONA PREPARAZIONE INIETTABILI

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	20 mg/Nm ³
--	-----------------------

EMISSIONE E56

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE POLVERI ZONA PREPARAZIONE INIETTABILI

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
------------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: GENERATORE DI VAPORE – VAPORAX N° 4 – 1.064 MW

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: GENERATORE DI VAPORE – VAPORAX N° 7 – 0.917 MW

EMISSIONE E52

PROVENIENZA: GENERATORE DI VAPORE – VAPORAX 3000 – 2.3 MW

Portata massima	1800 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

I valori di concentrazione in emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

I valori di concentrazione massima di materiale particellare, ossidi di zolfo e monossido di carbonio, si intendono rispettati in quanto il combustibile impiegato è gas metano.

Punti di emissione provenienti da impianti di combustione autorizzati ed in esercizio in data antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs 183/2017 (attuazione della direttiva 2015/2193/UE) alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06.

Poichè i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici presenti nello stabilimento, superano il valore di 1 MW previsto al punto dd) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/2017 per gli impianti termici medi e pertanto dovrà essere presentata, se necessaria, apposita istanza di adeguamento ai limiti di emissione stabiliti dall'allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06 entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi.

EMISSIONI E2 – E3 - E4 – E53

PROVENIENZA: CAPPASPIRAZIONE CQ

EMISSIONI E29 – E30 – E31 – E32 – E33 – E35 – E36

PROVENIENZA: CAPPASPIRAZIONE LABORATORI

EMISSIONE E51

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE SU STRUMENTO ASSORBIMENTO ATOMICO

EMISSIONE E57

PROVENIENZA: CAPPADI ASPIRAZIONE VACCINI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera jj).

EMISSIONI E25 – E26 – E27

PROVENIENZA: CALDAIE RISCALDAMENTO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

EMISSIONI E23 – E43

PROVENIENZA: RAFFREDDAMENTO COMPRESSORE ARIA

EMISSIONE E28

PROVENIENZA: MARMITTA DI SCARICO GENERATORE ELETTRICO DI SOCCORSO

EMISSIONE E34

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE ARMADIO DEPOSITO PRODOTTI INFIAMMABILI CONFEZIONATI

EMISSIONE E37

PROVENIENZA: SCARICO STUFA DI STERILIZZAZIONE AD ARIA

EMISSIONE E38

PROVENIENZA: SFIATO POMPA A VUOTO AD ANELLO LIQUIDO

EMISSIONE E41

PROVENIENZA: STUFE DI STERILIZZAZIONE A VAPOR D'ACQUA

EMISSIONE E54

PROVENIENZA: CABINA DI LAVAGGIO ATTREZZATURE POLVERI BETA LATTAMICHE

EMISSIONE E58

PROVENIENZA: CABINA DI LAVAGGIO ATTREZZATURE

EMISSIONE E59

PROVENIENZA: MARMITTA DI SCARICO GENERATORE A GASOLIO

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13649:2002 per la determinazione dei composti organici volatili COV (determinazione singoli composti e determinazione COV totali);

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri

idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. L'attività svolta dalla Società FATRO Spa nello stabilimento di via Emilia n° 285 ad Ozzano dell'Emilia, rientra nell'ambito di applicazione dell'art 275 del DLgs 152/06 in quanto è compresa tra quelle elencate in Allegato III alla Parte Quinta dello stesso DLgs n°152/06, parte II, punto 7 ossia attività di

Fabbricazione di prodotti farmaceutici con una soglia di consumo di solvente superiore a 50 tonnellate/anno;

Il valore limite di emissione diffusa di composti organici volatili dell'intero impianto, espressa come percentuale del valore di input di solventi, è pari al 5% (allegato 3, parte III, tabella1, punto 20 del DLgs n°152/06 parte quinta). Tale valore limite di emissione diffusa non comprende il solvente venduto come parte di prodotto o preparati in un contenitore sigillato.

La società FATRO Spa dovrà inviare, con periodicità annuale, il piano di gestione solventi ai sensi dell'art 275 comma 6 del DLgs n° 152/06 - parte quinta - secondo le indicazioni contenute in allegato III, parte V dello stesso decreto. Il piano di gestione solventi dovrà pervenire, a questa ARPAE di Bologna, entro il 31 marzo di ogni anno e sarà riferito ai dati di consumo solventi dell'anno solare precedente, salvo eventuali diverse indicazioni da parte della Regione Emilia Romagna.

3. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
4. Le prese di campionamento delle emissioni, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
5. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
6. La società FATRO Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, le seguenti periodicità:
 - semestrale per i punti di emissione E9, E46, E56;
 - annuale per i punti di emissione E40, E42, E44, E47, E48, E49, E55;
 - annuale per il solo inquinante ossidi di azoto per i punti di emissione E6, E7, E52.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque

tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

7. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta FATRO Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
8. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.